



PARERE MOTIVATO
n. 132 del 13 Settembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Prima Variante al Piano degli Interventi. Comune di Noventa Padovana (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 13 settembre 2018 come da nota di convocazione in data 12 settembre 2018 prot. n.369045;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Noventa Padovana con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.277200 del 04.07.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante al Piano degli Interventi;

CONSIDERATO CHE il Comune entro 60 giorni dalla richiesta prot n. 313394 del 26.07.2018 da parte dell' Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, non ha dato riscontro alcuno. Pertanto così come anche evidenziato nella nota si dà conto che non sono pervenute né osservazioni né opposizioni.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.317823 del 30.07.18 del Genio Civile di Padova;
- Parere n.133340 del 3.08.18 assunto al prot. reg. al n.328483 del 6.08.18 dell'ULSS6;
- Parere n.72715 del 27.08.18 assunto al prot. reg. al n.348817 del 27.08.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 144/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE il comune di Noventa Padovana ha predisposto a norma di legge il Documento Programmatico Preliminare al procedimento di formazione della Prima Variante al Piano degli Interventi, che è stato pubblicato in albo pretorio, sul sito internet del comune, ed è stato inoltre indetto un incontro invitando la cittadinanza. I temi individuati nel Documento Programmatico Preliminare sono i seguenti: *"Si vuole intervenire con disposizioni normative più attente alla gestione delle acque meteoriche e all'uso del sottosuolo, garantendo ai prossimi interventi edilizi una maggiore sicurezza dalle avversità meteorologiche e, per altre ragioni di aspetto ambientale, minore aggressione del sottosuolo. A queste si intende aggiungere indicazioni più attuali alle reali esigenze, per la realizzazione dei posti auto e dei parcheggi. L'altro aspetto del presente documento manifesta la necessità di intervenire su alcune situazioni edilizie, principalmente di edifici tutelati, che da diverso tempo sono all'esame dell'amministrazione e degli uffici competenti, le cui procedure normative, previste tra l'adozione e l'approvazione del PAT, non consentivano, pur nel mantenimento stesso della tutela, di prevedere soluzioni ritenute più adeguate ..."*.

La Variante 1 al Piano degli Interventi riguarda la modifica del solo articolo 13 delle NTA del PRG (attuale PI), il quale disciplina le caratteristiche degli interventi edilizi prevedendo di vietare i piani interrati; la predisposizione delle azioni di invarianza idraulica; l'impiego di materiale drenante per la sistemazione esterna; il riutilizzo delle acque piovane; da attuare in sinergia con alcune modifiche al Regolamento Edilizio. Inoltre, riguarda la modifica puntuale di alcuni gradi di protezione di edifici con valore storico testimoniale.



La variante in oggetto è quindi limitata esclusivamente alla modifica di un articolo delle norme tecniche e alla modifica puntuale di alcune schede B legate a edifici tutelati e alla necessità di fornire risposte puntuali alla cittadinanza, non incidendo, ovviamente, sui criteri formatori e sulle caratteristiche essenziali della strumentazione vigente, non comportando né un aumento del numero di abitanti insediabili, né del carico urbanistico. Inoltre, la variante non incide sul dimensionamento delle aree a servizi e standard pubblici.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 13 settembre 2018, dalla quale emerge che la "Prima Variante al Piano degli Interventi", in Comune di Noventa Padovana, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nella "Verifica di Assoggettabilità alla VAS – Rapporto Ambientale Preliminare" e nella documentazione esaminata e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 144/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Prima Variante al Piano degli Interventi del Comune di Noventa Padovana, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;



- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 13 del 25/01/2016, n. 85 del 22/03/2016 e n. 163 del 09/08/2016 della Commissione Regionale VAS.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masla

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine